**NEWS #12.2020**

**UTLIMO DPCM 26.04.2020**

 **SI TRATTA DEL PRIMO DECRETO EMANATO PER LA “FASE 2” CHE PREVEDE UNA RIAPERTURA PROGRESSIVA DOPO IL LOCKDOWN.**

**APERTURA DAL 04.05.2020, MA GIA’ DAL 27.04.2020 LE AZIENDE INTERESSATE POTRANNO SVOLGERE LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’APERTURA.**

**LE MISURE ENTRANO IN VIGORE DAL 04.05.2020 E SARANNO VALIDE FINO AL 17.05.2020.**

Di seguito riportiamo le novità principale dell’ultimo Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri:

**ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: QUELLE SOSPESE E QUELLE APERTE**Sono sospese le attività commerciali al dettaglio indipendentemente dal fatto che l’attività sia esercitata nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato o media/grande struttura, ad **eccezione delle attività qui riportate:**

****

****

**ATTIVITA’ CHE RESTANO APERTE**Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro.

**SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E RELATIVE ECCEZIONI**Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Resta **consentita la ristorazione** con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
**con asporto** fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

 **SOSPENSIONE ATTIVITA’ INERENTI LA PERSONA E RELATIVE ECCEZIONI**Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona – parrucchieri, barbieri, estetisti – **diversi** da: lavanderia e pulitura articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

**MISURE PRECAUZIONALI PER LE ATTIVITA’ NON SOSPESE**Gli esercizi commerciali per i quali l’attività non è sospesa devono assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro; che gli ingressi avvengano in modo dilazionato; che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Si raccomanda inoltre l’applicazione delle seguenti misure:

****

****

**ATTIVITA’ PROFESSIONALI**Non sono soggette a sospensione, tuttavia si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile, rispettare la distanza di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

**ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI**Sono sospese tutte le attività produttive e industriali, **ad eccezione** di quelle riportate di seguito:

****







Non compare più nel decreto il riferimento alle attività consentite, previa comunicazione al Prefetto, funzionali ad assicurare la continuità delle filiere.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti dei seguenti protocolli:



La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

**UTILIZZO MASCHERINE**L’art. 3 ai commi 2-3 prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus, limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, **gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico**, inclusi i mezzi di traporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire cumulativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

**DISPOSIZIONI FINALI**L’art. 10 prevede che le disposizioni si applichino dal 04 maggio al 17 maggio, tranne le norme che entrano in vigore dal 27 aprile.

Ovviamente si continuano ad applicare eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale.